

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.89.10.54 – 06/37.89.19.17
Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651
E-mail: avvocato@giuseppetorricollo.it
Sito: www.giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org

RACCOMANDATA PEC

**Al Direttore del Dipartimento Organizzazione
e Risorse Umane di ROMA CAPITALE**
Dott. Angelo Ottavianelli
Pec: protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it

**Al Direttore della Direzione Programmazione,
Gestione e Controllo della Spesa del Personale**
Dott. Giovanni Riu
Pec: protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it

Al Ragioniere Generale ad interim
Dott.ssa Paola Colusso
Pec: protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it

Al Gabinetto del Sindaco
Pec: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Al Segretariato - Direzione Generale
Pec: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it

Al Direttore del Municipio Roma X (ex XIII)
Arch. Cinzia Esposito
Pec: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it

Al Direttore del Municipio Roma XIV (ex XIX)
Dott.ssa Claudia Menichelli
Pec: protocollo.mun19@pec.comune.roma.it

OGGETTO: PAGAMENTO INCENTIVI EX ART. 92, comma 5, D.LGS 163-2006.



tutti rappresentati e difesi dall' **Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), VIA CARLO MIRABELLO 11, giusta procura in calce;

PREMESSO CHE

I signori suindicati sono dipendenti della Vostra Amministrazione, di cui 15 presso il Municipio Roma X (ex XIII), il dipendente Graziani Stefano presso il Municipio Roma XIV e il dipendente Rodolico Massimo presso il Dipartimento dello Sport e Politiche giovanili; alcuni con mansioni di Geometra, di Istruttore servizi tecnici, di Funzionario Geometra, di Funzionario perito industriale, di Istruttore amministrativo, e un Architetto. I predetti hanno collaborato a vario titolo in opere di progettazione e collaudo, maturando il diritto ai compensi ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163-2006 (prima art. 18 legge n. 109-1994).

Con varie note pervenute ai Municipi e ad altre unità amministrative, il Direttore della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, Dott. Giovanni Riu, stabiliva che andava “rideterminato” il compenso spettante ex art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163-2006, in quanto, a decorrere dal 01.01.2009, per effetto dell’articolo 61, comma 7-*bis*, del D.L. n. 112-2008, convertito dalla L. n. 133-2008 (comma introdotto dall’articolo 18, comma 4-*sexies*, legge n. 2 del 2009), la percentuale del fondo di spettanza dei lavoratori era stata abbassata entro la soglia massima dello 0,5%, anziché il 2% previgente, e di conseguenza andava ricalcolato il coefficiente di moltiplicazione quale fissato con accordo decentrato, recepito nella Delibera di Giunta n. 372 del 22.07.2005, dal momento che quest’ultimo era stato determinato appunto con riferimento alla soglia legale massima del 2%, mentre dal 01.01.2009 detta soglia era stata ridotta allo 0,5% e quindi anche il coefficiente di moltiplicazione (fissato nella succitata Delibera di Giunta all’1,86%) andava rideterminato in proporzione e ridotto allo 0,47%. Rinvia alle strutture interessate le determinazioni dirigenziali di liquidazione, affinché venisse effettuato il ricalcolo. A tutt’oggi, pertanto, i suddetti dipendenti, ricompresi nelle determinazioni suindicate, non sono stati pagati.

Recentemente, in data 01.12.2016, con nota prot. n. GB/77640, il medesimo Direttore ha sollecitato tutte le strutture capitoline interessate a trasmettere le determinazioni dirigenziali non ancora trasmesse, relative alle attività concluse entro il 31.12.2014. Oltre al fatto di chiedere il ricalcolo per gli impegni di spesa già adottati e relativamente a somme già liquidate, risulta allo scrivente che, per molti incarichi affidati e regolarmente espletati, dunque a fronte di impegni già assunti dai Dirigenti verso il personale interessato, non

risultano affatto liquidate le relative spettanze, pertanto vi è il serio pericolo che non vengano remunerati molti dei lavori già espletati.

Tanto premesso in via di fatto, si evidenzia che il parere reso dal Direttore RIU sull'argomento è illegittimo, poiché dimentica che, con l'entrata in vigore della legge n. 183 del 04.11.2010 (G.U. n. 262 del 09.11.2010), la percentuale massima di incentivo è stata rifissata al 2%, non essendo peraltro stato previsto nel suddetto testo di legge alcun riferimento espresso a "limiti temporali" e, soprattutto, in considerazione del fatto che è stata disposta (a meno di un anno dall'entrata in vigore) la "cancellazione secca" della riduzione del fondo, con conseguente **unica fonte normativa residuale** la previsione di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs. n.163/2006 (mai modificata e/o integrata che prevede il valore sino al2%).

In altri termini, successivamente all'entrata in vigore del "collegato lavoro" del 2010, nel quale il legislatore ha abrogato *tout court* la riduzione del fondo ritornando sostanzialmente alla situazione pre-vigente, le prestazioni professionali già svolte o in corso di esecuzione, e non ancora liquidate, rese quindi nell'ambito di quadri economici con avvenuto accantonamento di un importo pari al 2% ex art. 92, c. 5 D.L.gs. n.163/06, dovranno essere liquidate con la medesima percentuale del 2%. La situazione *medio tempore* venuta a crearsi nel 2009, pertanto, è stata definitivamente travolta con il ritorno della normativa previgente, che dovrà pertanto applicarsi **a tutti i lavori già eseguiti e non ancora liquidati**.

E' evidente, infatti, che l'avvenuta abrogazione secca del dispositivo che aveva introdotto la riduzione comporta, in sede di liquidazione delle somme del Fondo, **l'unico vigente riferimento all'art. 92 c. 5 del D.Lgs. n. 163/06 (mai modificato) ed al Regolamento Comunale sulla distribuzione del Fondo conseguente**.

Nella sostanza, si è ritornati in modo definitivo ed indifferenziato alla precedente disciplina che ha "gestito" l'intero procedimento della realizzazione di un'opera pubblica con progettazione/DL interna per tutti gli anni successivi all'entrata in vigore della "Legge Merloni" (art. 18), cioè dal 1994 in poi. Diversamente risulterebbe una "difformità di trattamento" dei dipendenti comunali impegnati nella progettazione di opere pubbliche nell'anno 2009 rispetto a a quelli impegnati in tutti gli anni precedenti e futuri. Difformità di trattamento che, invece, non sarebbe appellabile nel caso in cui il legislatore stesso avesse mantenuto vigente la riduzione per tutti gli anni a venire con decorrenza dal 01.01.2009. Da non dimenticare infatti che, mentre in sede di introduzione della riduzione dell'incentivo era

stato naturalmente introdotto un limite temporale di “*start up*” della disposizione, proprio perché l’intenzione del Legislatore era evidentemente quella di introdurre una modifica “permanente” per tutti gli anni successivi, in sede di sua successiva abrogazione l’assenza di tale limite costituisce conferma di una volontà evidente di ritornare nuovamente alla situazione pre-vigente con effetto immediato e senza periodi transitori!!!

Ultima, ma non per importanza, si riporta la seguente riflessione in termini di “incentivazione e valorizzazione del merito” dei dipendenti della Pubblica Amministrazione quale principio ispiratore delle recenti disposizioni legislative in materia, la c.d. “riforma Brunetta”. Risulta evidente come tale principio trovi, nel fondo incentivante ex D.Lgs. n. 163/06, la propria “naturale” conferma. Infatti, oltre a prevedere una suddivisione e ripartizione “differenziata” tra i soggetti partecipanti (esclusione di forme incentivanti “a pioggia”), commisurata sia alle singole professionalità che alle specifiche attività svolte, l’istituzione di un Fondo di entità “adeguata” comporta una sostanziale economia nella finanza di un progetto di opera pubblica che si sostanzia nella consistente riduzione dei costi relativi alla progettazione e D.L.. Tale riduzione rappresenta una oggettiva economia per il bilancio dell’Ente Locale (per esempio per un’opera di circa 1.000.000,00 di euro, il fondo prevede l’accantonamento di euro 20.000,00 in luogo di un onere tabellare di sola progettazione di circa euro 95.000,00, esclusa la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza) in sintonia con lo spirito di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Ciò premesso,

SI DIFFIDA

Codesto Ente e tutti i Direttori responsabili in indirizzo, a voler liquidare correttamente i compensi in oggetto, con applicazione dell’unico coefficiente di cui alla Delibera di Giunta n. 372 del 22.07.2006, nonché a monte a liquidare ogni incarico espletato, pur in mancanza di un formale atto di impegno, essendo il lavoro effettuato meritevole di essere remunerato in base al diritto vigente.

SI AVVISA

Codesto Ente e tutti i Direttori responsabili in indirizzo che, poiché il mancato pagamento di quanto spettante ai miei assistiti dipende esclusivamente da omissioni e incertezze interpretative imputabili alla dirigenza, i signori suindicati fanno formale istanza per essere immediatamente retribuiti, con ogni effetto in termini di diffida ad adempiere ed interruzione della prescrizione. Il mancato pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente comporterà l'immediato avvio di una massiccia azione giudiziaria di recupero crediti, con aggravio di spese e competenze ulteriori a carico dell'amministrazione, nonché segnalazione a tutti gli organi di controllo della spesa pubblica.

Distinti saluti.

Roma, 24.03.2017

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo